



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 19 DEL 10/01/2017

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

**OGGETTO: DETERMINA DI SVINCOLO DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI SERVITU' DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
PROCEDIMENTO: METANODOTTO "ALLACCIAMENTO C.S.R. AUTOTRAZIONE SCHIO - DN 100 MM. (4") P 24 BAR" NEI COMUNI DI SANTORSO E SCHIO.
DITTA: SOCIETA' AGRICOLA ANASTASIA.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4487 del 28 dicembre 2007 la Regione ha approvato il progetto definitivo, redatto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., dell'opera denominata "Metanodotto - Allacciamento C.S.R. autotrazione Schio - DN 100 mm. (4") P 24 bar" nei comuni di Santorso e Schio;

rilevato che, con tale provvedimento, è stata accertata la conformità urbanistica dell'opera, è stato apposto il vincolo preordinato all'asservimento ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

dato atto che la società Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 3 aprile 2008 (DI-NOR prot. n. 680 PED/tp) ha provveduto a dare notizia alle ditte interessate della conclusione del procedimento, della data in cui è divenuta efficace la deliberazione, nonché della facoltà di prendere visione della documentazione approvata;

rilevato che ai sensi dell'art. 70, comma 2, della L.R. n. 27/2003 le funzioni relative alle attività di Autorità espropriante di cui al D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri), riferite all'esecuzione di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione, sono esercitate dalla Provincia competente per territorio;

considerato che:

- la società Snam Rete Gas S.p.A., che svolge attività di trasporto e distacco del gas naturale, con nota prot. n. 27071 del 9 aprile 2008, ha chiesto alla Provincia di Vicenza l'emissione

dei provvedimenti di imposizione di servitù di metanodotto a carico di alcuni fondi interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto;

- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha indicato la misura dell'indennità per l'asservimento da corrispondere ai proprietari dei fondi, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e la misura dell'indennità per danni;

vista la determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento, prot. nn. 20528/346 del 17 marzo 2009, notificata alla ditta proprietaria con le forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, a cura e spese della società Snam Rete Gas S.p.A.;

dato atto che, con provvedimento dirigenziale nn. 42543/828 del 28 maggio 2009 è stato ordinato alla società Snam Rete Gas S.p.A. di depositare la somma di Euro 354,05 a titolo di indennità provvisoria non accettata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza, ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

constatato l'avvenuto deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria di asservimento, pari ad Euro 354,05, giusta quietanza n. 225 del 28/7/2009;

visto il decreto nn. 1150/59547 del 5/8/2009 di imposizione di servitù di metanodotto ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001;

rilevato che:

- con comunicazione prot. n. 16940 in data 8/3/2010 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di determinare l'indennità definitiva di asservimento, ai sensi dell'art. 21, comma 15 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, con prot. n. 32 del 12/8/2016 pervenuto al prot. n. 58113 del 30/08/2016, ha determinato ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 la somma di Euro 354,05 a titolo di indennità definitiva dell'area interessata dai lavori in oggetto, di cui Euro 199,50 a titolo di indennità di servitù, Euro 114,65 a titolo di indennità di occupazione temporanea, Euro 39,90 per indennizzo soprassuolo;

- con comunicazione prot. n. 63603 del 23/9/2016 la ditta interessata è stata notiziata della determinazione dell'indennità definitiva di asservimento;

- con la medesima comunicazione prot. n. 63603 del 23/9/2016 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il necessario attestato al fine dell'emissione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001;

rilevato che con comunicazione del 30/11/2016, pervenuta al prot. n. 80882 in data 1/12/2016 di questo Ente, la Società Agricola Anastasia ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'indennità di asservimento definitiva determinata e la documentazione attestante la proprietà del bene interessato dai lavori in oggetto;

dato atto che in data 30/12/2016 la Provincia di Vicenza ha reiterato per le vie brevi la richiesta alla Società Snam Rete Gas S.p.A. del necessario attestato al fine dell'emissione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui alla comunicazione prot. n. 63603 del 23/9/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001;

visto l'attestato prot. n. 25 del 10/01/2017 trasmesso dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuto al prot. n. 1276 del 10/01/2017, che legittima la Provincia di Vicenza ad emettere la determina di svincolo dell'indennità depositata;

ritenuto pertanto sulla base della documentazione agli atti, delle dichiarazioni prodotte e degli accertamenti eseguiti che nulla osta allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento che la Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza è autorizzata ad effettuare;

rilevato che il presente provvedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza di parte, nello specifico alla dichiarazione di accettazione tardiva, presentata dalla ditta proprietaria, dell'indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il presente provvedimento rispetta il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 7 in combinato disposto con l'art. 29, comma 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e che pertanto non è soggetto al visto di regolarità contabile;

Visto il D.P.R. n. 327 in data 8 giugno 2001 (Testo Unico Espropri) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

DETERMINA

1. Nulla osta a che la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza provveda, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, **allo svincolo ed al pagamento della somma di Euro 354,05, non soggetta a ritenuta**, depositata a titolo di indennità definitiva di asservimento, **a valere sulla quietanza n. 225 del 28/7/2009** a favore della ditta:

SOCIETA' AGRICOLA ANASTASIA - SOCIETA' SEMPLICE (03264870241) con sede legale in VIA TEVERE 20, 36016 - THIENE (VI), Proprietà per 1/1.

COMUNE DI SANTORSO, Foglio 6, Catasto Terreni, mappale n. 235.

Sulla suddetta somma la Cassa Depositi e Prestiti provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

2. La Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad

effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare.

3. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 la somma non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di servitù di terreno in zona agricola E2.
4. La riscossione implica l'obbligo di osservare tutte le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a procedimenti espropriativi, ivi compreso l'obbligo di restituire alla Società Snam Rete Gas S.p.A. le somme che eventualmente risultassero, per sentenza, legge od altra causa, corrisposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
5. Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti – Sezione di Vicenza ed alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. n. 174/12).
7. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 10/01/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: avv. Michela Andriolo